



Il volontariato nella fase 2 di emergenza Covid-19

Con il passaggio alla cosiddetta fase 2, a seguito dell'approvazione del DPCM 4 maggio 2020 e del DPCM 17 maggio 2020, si rende necessario adeguare le disposizioni previste

nelle [LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA' DEL VOLONTARIATO NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 del 25 marzo \(pdf, 357.38 KB\)](#), adottate a ridosso delle prime misure per far fronte alla fase emergenziale.

Ad oggi, rispetto a tali linee guida, si ritiene di poter confermare la **validità delle indicazioni relative al “sistema di coordinamento”**, in quanto funzionali a garantire il coordinamento in capo agli enti locali ed il responsabile coinvolgimento di tutti i soggetti a vario titolo interessati, mentre **per le restanti parti subentrano le disposizioni adottate dal livello nazionale e regionale, in merito al progressivo allentamento delle misure restrittive**.

In relazione alle **tipologie di attività**, pur avendo il DPCM 4 maggio 2020 introdotto attraverso il richiamo al Codice ATECO 94 - Attività di organizzazioni associative - un generico riferimento ai soggetti del Terzo settore, permangono limitazioni e calendari di avvio previsti per le specifiche tipologie di attività.

Più in generale, **nello svolgimento di qualsiasi tipo di attività, vale il principio del rispetto delle regole di distanziamento interpersonale di almeno un metro** (salvo quanto specificato dall'art. 9 del DPCM 17 maggio 2020 in merito a persone con disabilità) **e dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale** secondo quanto indicato da disposizioni e protocolli vigenti.

In particolare **i volontari** che svolgono attività in contesti strutturati (musei, biblioteche, ecc..) **devono avere medesime tutele e obblighi in materia di sicurezza dei lavoratori**.

Quanto alle indicazioni sui volontari il DPCM del 26/04/2020 non contiene riferimenti a modalità e requisiti specifici per lo svolgimento delle attività di volontariato e di promozione sociale: di conseguenza **non sussistono specifici divieti né sulla base dell'età, né sulla base di altro criterio**.

Si ritiene comunque sempre valido il **principio della massima cautela e senso di responsabilità** nell'impiego dei volontari in età avanzata, considerato che il DPCM 17 maggio 2020 ribadisce le raccomandazioni per quanto riguarda le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, con una particolare attenzione e valutazione specifica della tipologia di attività svolta, in continuità con quanto più volte detto essere lo spirito delle linee guida regionali, vale a dire la massima tutela dei volontari, delle persone assistite e dell'intera comunità, nel rispetto dell'autonomia e responsabilità dei singoli e delle associazioni.

Azioni sul documento

- **STAMPA** pubblicato il 21 maggio 2020 20:20 — ultima modifica 21 maggio 2020 20:20